



Direzione Generale

Piazza Prampolini n. 1 - 42121 Reggio Emilia

pett.le
Agenzia ANSA

Agenzia Nazionale Stampa Associata Società Cooperativa

Via della Dataria n. 94
00187 Roma

commerciale@pec.ansa.it

RICHIESTA DI OFFERTA

RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE DEL NOTIZIARIO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA ANSA (N. 1 LICENZA D'USO, NON ESCLUSIVA, SUI CONTENUTI INFORMALI TESTUALI, FOTOGRAFICI O AUDIOVISIVI FORNITI DALL'AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOC.COOP. ED EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI)

Numero RDO: B7CEB18D49

CPV prevalente: 92400000-5 - Servizi di agenzie di stampa

Norme e Regolamenti di riferimento

- L. 241/1990 e s.m.i.
- L. 488/1999 e s.m.i.
- D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
- D.L. 210/2002 (convertito dalla L. 266/2002) e s.m.i.
- L. 266/2005 e s.m.i.
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- L. 136/2010 e s.m.i.
- D.L. 95/2012 (convertito dalla L. 135/2012) e s.m.i.
- D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- L. 190/2012 e s.m.i.
- D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
- D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
- Regolamento comunale di contabilità
- Regolamento dei controlli interni del Comune di Reggio Emilia
- Regolamento comunale per la disciplina dei contratti
- Regolamento per lo svolgimento del procedimento amministrativo
- Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Reggio Emilia

Stazione Appaltante

Comune di Reggio Emilia - Piazza Prampolini,1 - 42121 Reggio Emilia

C.F. e P.Iva 00145920351

PEC comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

http: www.comune.re.it



Responsabile Unico del Progetto

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il R.U.P. - Responsabile Unico del Progetto è individuato nella persona dell'Arch. Saverio Cioce Dirigente del Servizio Cura dei Quartieri, che è anche Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione (artt. 4, 5, 6, L. 241/90);

Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia tempestività, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, rotazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento

il R.U.P. - Responsabile Unico del Progetto

invita codesta ditta a presentare la propria offerta per la fornitura richiesta

Requisiti di partecipazione

- Insussistenza di condizioni che costituiscano causa di esclusione ai sensi degli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023
- Possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali proporzionate e attinenti all'oggetto dell'appalto (pregresse esperienze documentate idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui all'eventuale affidamento - art. 50, comma 1, lett. B, D.Lgs. 36/2023)

Oggetto del servizio

FORNITURA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE DEL NOTIZIARIO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA ANSA (N. 1 LICENZA D'USO, NON ESCLUSIVA, SUI CONTENUTI INFORMALI TESTUALI, FOTOGRAFICI O AUDIOVISIVI FORNITI DALL'AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOC.COOP. ED EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI).

Decorrenza e termine

In servizio inizierà a seguito della sottoscrizione del contratto di servizio (cui sarà prodromica l'esecutività della Determinazione Dirigenziale di affidamento) ed avrà una durata di n. 12 mesi.

Importo presunto di fornitura del servizio

L'importo presunto di fornitura del servizio è stimato in € 3.100,00 (omnicomprensivi di tutti i costi diretti e indiretti che l'Affidatario dovrà sostenere per la fornitura del servizio ad esclusione dell'Iva prevista di legge - 4%);

Presentazione dell'Offerta

L'Offerta dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC con l'invio della documentazione necessaria all'indirizzo comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it entro e non oltre il giorno venerdì 01/08/2025.

L'importo che verrà indicato nell'offerta sarà da considerarsi onnicomprensivo di tutti i costi diretti e indiretti che l'offerente dovrà sostenere per la fornitura, nonché di ogni imposta, tassa, contributo fiscale e previdenziale, dovuti in virtù delle norme vigenti in materia (ad esclusione dell'Iva 4%).

L'offerta presentata sarà immediatamente vincolante per l'offerente.

Non sarà presa in considerazione un'eventuale offerta di importo superiore all'importo presunto di fornitura o che sia parziale, incompleta, condizionata, con previsione di eventuali riserve o presentata in maniera difforme da come indicato.

Nessun rimborso o compenso spetterà all'offerente per eventuali spese sostenute in dipendenza della procedura di offerta.

Con l'invio dell'offerta, l'offerente accetta tutte le particolari condizioni, modalità, indicazioni e



prescrizioni previste nel presente documento e in relazione a tutto quanto in esso richiamato.

Si specifica che la presentazione dell'offerta non sarà da ritenersi vincolante per la stazione appaltante ai fini dell'affidamento.

In caso di affidamento, sarà esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'offerente eccedente l'importo offerto, salvo in caso di modifica del contratto d'appalto in corso di esecuzione nel rispetto di quanto previsto e consentito in merito dalla vigente normativa.

Documenti di presentazione dell'offerta

In sede di presentazione dell'offerta, dovranno essere inviati i seguenti documenti:

- il documento offerta economica (firmato digitalmente);
- la presente richiesta di offerta (firmata digitalmente);
- l'autodichiarazione possesso requisiti generali e morali ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 (redatta secondo il modello fornito dalla stazione appaltante, compilato e firmato digitalmente);
- dichiarazione delle parti del servizio che l'operatore economico intende subappaltare (*).

Per la presente procedura non è richiesta la cauzione provvisoria di cui all'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

(*) Salvo in sede di presentazione dell'offerta, l'affidatario dichiara di non avere l'intenzione di subappaltare parti del servizio oggetto dell'appalto, nel qual caso il subappalto non sarà consentito, il subappalto sarà ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. In particolare, in relazione a quanto in oggetto, si evidenzia in particolare quanto segue:

- l'affidatario potrà affidare in subappalto parte dei servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione del committente alle condizioni previste dall'indicato art. 119;
- l'indicazione delle parti che l'affidatario intende subappaltare dovrà essere fornita in sede di presentazione dell'offerta;
- al subappaltatore sarà richiesta la qualificazione per le prestazioni da eseguire e l'insussistenza delle cause di esclusione (automatiche e non, così come previste dagli artt. 94, 95 e ss. Del D.Lgs. 36/2023);
- la responsabilità dell'affidatario e del subaffidatario nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto, nonché per l'assolvimento degli obblighi retributivi e contributivi (fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 119) sarà solidale.

Eventuali accordi in deroga ai limiti normativi del subappalto saranno considerati nulli.

Affidamento

In caso di affidamento, si procederà ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e si intende fin da ora che lo svolgimento del servizio affidato dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei tempi di seguito indicati.

Si procederà all'affidamento del servizio con apposito atto di conferimento, di cui verrà data comunicazione all'affidatario, a seguito della verifica riguardo completezza, congruità e correttezza della documentazione di offerta trasmessa, nonché ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti autodichiarati dall'offerente.

Si evidenzia che la stazione appaltante potrà non addivenire all'affidamento:

- per motivi di interesse pubblico,
- nel caso in cui l'offerta non sia ritenuta idonea in relazione all'oggetto della fornitura da affidare,
- nel caso in cui l'offerente non offra le necessarie garanzie organizzative o di affidabilità,
- nel caso si verificassero condizioni ed eventi, indipendenti dall'offerente, tali da non consentire il conferimento stesso,

senza che ciò possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte dell'offerente.

In questa eventualità, l'offerente non avrà alcun diritto a risarcimento di danno emergente o lucro cessante.

In caso di affidamento la stipula del contratto d'appalto avverrà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 del D.Lgs. 36/2023 e 192 del D.Lgs. 267/2000 ed a quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, entro 30 giorni dall'esecutività della Determinazione Dirigenziale di affidamento.



Controlli Amministrativi

Nella documentazione che l'offerente dovrà presentare congiuntamente all'Offerta è obbligatorio prevedere l'autodichiarazione del possesso dei requisiti generali e morali ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 (compilato e firmato digitalmente). E' fatto obbligo alla stazione appaltante di acquisire il suddetto documento in via preventiva all'affidamento.

Si informa l'offerente

- che l'art. 99 del D.Lgs. 36/2023 (Verifica del possesso dei requisiti), prevede che la Stazione Appaltante
 - verifichi l'assenza di cause di esclusione automatiche (art. 94, D.Lgs. 36/2023) attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico e degli altri documenti allegati dall'Operatore Economico, l'interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati e con le Banche Dati delle Pubbliche Amministrazioni;
 - verifichi, con le medesime modalità, l'assenza di cause di esclusione non automatica (art. 95, D.Lgs. 36/2023) e il possesso dei requisiti di partecipazione (artt. 100 e 103, D.Lgs. 36/2023);
- che l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 (Controllo sul possesso dei requisiti) prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli Operatori Economici attestino con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- che il suddetto articolo prevede inoltre che la Stazione Appaltante verifichi le dichiarazioni, anche prevedendo la possibilità di effettuare il sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, in alternativa ad un'attività di controllo puntuale su ogni atto;
- che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027 (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 31/03/2025 e da ultimo aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 26/06/2025), alla SEZIONE 2.3.1 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA / APPLICAZIONE CONTROLLI A CAMPIONE SU AFFIDAMENTI DIRETTI DI APPALTI FINO A € 40.000,00 - ART. 52 D.LGS. 36/2023, prevede quanto segue:

"Individua una disciplina di verifica delle dichiarazioni acquisite nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000,00 euro, prevedendo la possibilità di effettuare il sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, in alternativa ad un'attività di controllo puntuale su ogni atto. Ai fini attuativi di quanto sopra indicato si indica la seguente modalità operativa di controllo a campione da ritenersi applicabile fino al 31/12/2025.

Quota di affidamenti da sottoporre a controllo è obbligatoria l'attività di verifica delle dichiarazioni sostitutive e possesso dei requisiti degli operatori economici di cui agli atti di affidamento diretto di appalto sotto la soglia di € 40.000,00 come da estrazione a campione da parte del CUED tramite il file di excel già utilizzato per i controlli successivi di regolarità amministrativa dalla commissione di controllo interno (presso la segreteria generale) e che verrà inoltrato a tutti i servizi. Resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare i controlli tutte le volte che lo ritenga opportuno, ed in particolare qualora sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire al RUP un'adeguata e completa valutazione.

Modalità di verifica ed effettuazione controllo: i controlli saranno effettuati in ragione delle dichiarazioni rese in ambito al fascicolo virtuale operatore economico."

- che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, dispone che quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'Operatore Economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Variazioni della ragione sociale dell'offerente/appaltatore

Nel corso della procedura di affidamento e in sede di sottoscrizione del contratto d'appalto, per l'intera durata di entrambe, l'offerente/appaltatore avrà l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante





qualsiasi variazione intervenga nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.). Fin da ora la stazione appaltante non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali ritardi (anche, in caso di affidamento, negli eventuali pagamenti) dovuti a mancanza o ritardo nella presentazione della suddetta comunicazione.

Affidamento

In caso di affidamento le clausole contrattuali saranno da considerarsi le seguenti.

Esecuzione e responsabilità

L'affidatario eseguirà in proprio i servizi compresi nel contratto (art. 119, comma 1, D.Lgs. 36/2023).

L'esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei tempi indicati nella presente lettera di richiesta di offerta.

Inoltre, la fornitura dovrà avvenire con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari statali, regionali e locali riguardanti l'ambito delle attività da svolgersi, sia generali che relative alla specifica categoria di fornitura.

Durante l'esecuzione della fornitura, al fine di assicurare la miglior riuscita dello stesso, l'affidatario dovrà operare in collegamento con il committente ed i soggetti da esso incaricati del necessario coordinamento. Qualsiasi decisione che possa comportare conseguenze di tipo qualitativo, quantitativo, temporale temporale *et similia* sugli esiti della fornitura dovrà essere preventivamente sottoposto al benessere del committente.

L'affidamento sarà soggetto a verifica di regolare esecuzione al fine di accertarne la corretta attuazione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti.

Il committente sarà esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni eventualmente causati dall'affidatario a persone e/o cose nel corso di svolgimento dell'affidamento. L'affidatario dovrà essere munito di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e del fatto che lo stesso adegui le proprie prestazioni alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

Il Responsabile Unico del Progetto ex art. 15, D.Lgs. 36/2023 che è anche Responsabile del Procedimento ex artt. 4, 5, 6, L. 241/90 controllerà l'esecuzione del contratto.

E' stata valutata l'eventuale sussistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto e, trattandosi di attività di natura intellettuale, non ne sono stati riscontrati e pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI (art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. 81/2008) e non sussistono costi per la sicurezza.

Importo contrattuale

L'importo contrattuale si intende onnicomprensivo di tutti i costi diretti e indiretti che l'affidatario dovrà sostenere per la fornitura di cui all'art. 1, nonché di ogni imposta, tassa, contributo fiscale e previdenziale, dovuti in virtù delle norme vigenti in materia (ad esclusione dell'Iva di legge dovuta).

Sarà esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'affidatario eccedente l'importo di cui sopra, salvo in caso di modifica del contratto in corso di esecuzione nel rispetto di quanto previsto e consentito in merito dalla vigente normativa.

Affidamento a terzi e prevalente esecuzione

E' vietato l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Pertanto, sarà da considerarsi nullo qualsiasi accordo in tal senso. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

Subappalto

Salvo in sede di presentazione dell'offerta, l'affidatario dichiara di non avere l'intenzione di subappaltare parti della fornitura, nel qual caso il subappalto non sarà consentito, il subappalto sarà ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, in relazione a quanto in oggetto, si evidenzia in particolare quanto segue:

- l'affidatario potrà affidare in subappalto parte dei servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione del committente alle condizioni previste dall'indicato art. 119;



- l'indicazione delle parti che l'affidatario intende subappaltare dovrà essere fornita in sede di presentazione dell'offerta;
 - al subappaltatore sarà richiesta la qualificazione per le prestazioni da eseguire e l'insussistenza delle cause di esclusione (automatiche e non, così come previste dagli artt. 94, 95 e ss. Del D.Lgs. 36/2023);
 - la responsabilità dell'affidatario e del subaffidatario nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto, nonché per l'assolvimento degli obblighi retributivi e contributivi (fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 119) sarà solidale.
- Eventuali accordi in deroga ai limiti normativi del subappalto saranno considerati nulli.

Modifica del contratto

Secondo il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2023, se dovessero sopravvenire circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limiterà al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, senza alterarne la sostanza economica.

Se le indicate circostanze sopravvenute dovessero rendere la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per il committente o per l'affidatario, questi ha diritto a una riduzione proporzionale dell'importo dell'affidamento, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto d'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Le eventuali modifiche dovranno essere inserite nel contratto o in un eventuale addendum allo stesso e dovranno essere sottoscritte da entrambe le parti. Le modifiche non sottoscritte saranno considerate nulle.

Si stabilisce fin da ora che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il committente potrà imporre all'affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'affidatario non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, comma 9, D.Lgs. 36/2023).

Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove lo si reputi necessario, comporteranno la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente a carico dell'affidatario.

Il committente potrà introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del Codice dei contratti pubblici, in particolare nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal committente o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio lo svolgimento dell'affidamento, che possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
- nell'esclusivo interesse del committente, in caso di varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Inoltre, l'affidatario avrà l'obbligo di eseguire tutte le suddette variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri e che siano ritenute opportune dal committente.

Sospensione dell'esecuzione

Riguardo la possibilità di sospensione dell'esecuzione si richiama quanto disposto dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

Il committente potrà ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni qualora ricorrano circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscano in via temporanea che l'affidamento proceda utilmente. Nel caso dovrà essere compilato apposito verbale.

La sospensione potrà, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

La sospensione potrà essere disposta per il solo tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il R.U.P. dovrà disporre la ripresa dell'esecuzione ed indicare il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione o comunque quando superino sei mesi complessivi,



l'affidatario potrà chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il committente si dovesse opporre, l'affidatario avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo sarà dovuto all'affidatario in tutti gli altri casi.

In caso di insorgenza, per cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dell'affidamento, l'affidatario proseguirà le parti eseguibili e si provvederà alla sospensione parziale in relazione a quanto non eseguibile, dandone atto in apposito verbale.

L'affidatario che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare l'affidamento entro il nuovo termine fissato, potrà richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza. In ogni caso, la concessione della proroga non potrà pregiudicare i diritti spettanti all'affidatario per eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto del committente. Sull'istanza di proroga deciderà, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il Responsabile Unico del Progetto.

L'affidatario non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora l'affidamento, per qualsiasi causa non imputabile al committente, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Il comma 10 dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 prevede le condizioni relative all'eventuale richiesta da parte dell'affidatario del risarcimento di eventuali danni subiti.

Risoluzione

Come previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, il committente potrà risolvere il contratto senza limiti di tempo, nel caso in cui si verifichino una o più delle seguenti condizioni: modifica sostanziale del contratto che richieda una nuova procedura di appalto; modificazioni di cui all'art. 120, comma 2 e 3, D.Lgs. 36/2023; rilevazione della in capo all'affidatario di una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, D.Lgs. 36/2023; rilevazione del fatto che l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre, il committente potrà risolvere il contratto qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto potrà inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Qualora, l'esecuzione dell'affidamento sia ritardata per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il committente dovrà assegnare un termine che, salvo i casi d'emergenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'affidamento dovrà essere eseguito. Scaduto il termine e redatto il processo verbale in contraddittorio, se l'inadempimento dovesse permanere, il committente risolverà il contratto, con atto scritto comunicato, fermo restando il pagamento di eventuali penali. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a quanto regolarmente eseguito.

Recesso

Riguardo la possibilità di recesso si richiama quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, il committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'affidatario mediante il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere manifestato dal committente mediante formale comunicazione all'affidatario con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Inoltre, ai sensi del D.L. 95/2012 (convertito dalla L. 135/2012), il committente avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, L. 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del



contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, L. 488/1999.

Cessione contratto

Come previsto dal primo comma dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto sarà da considerarsi radicalmente nulla.

Stipula, registrazione ed eventuali controversie

La stipula del Contratto avverrà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 del D.Lgs. 36/2023 e 192 del D.Lgs. 267/2000 ed a quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, entro 30 giorni dall'esecutività della Determinazione Dirigenziale di affidamento.

La registrazione avverrà solo in caso d'uso e su richiesta di almeno una delle parti. Con la sottoscrizione del contratto le parti si impegneranno a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione dello stesso. In caso di mancato accordo sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

Pagamento

Il pagamento avverrà in un'unica tranche, che verrà liquidata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previo accertamento della regolare esecuzione, del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali, della positiva verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC) e di ogni altro eventuale documento di legge necessario. In presenza di irregolarità nell'esecuzione, a prescindere dall'entità, il committente non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'affidatario; quest'ultimo, sanate le irregolarità, dovrà rimetterla.

Inoltre, l'affidatario ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i, dovrà assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, dovrà dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche e i dati delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il mancato adempimento di tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del contratto. La suddetta dichiarazione dovrà essere inoltrata on-line (indirizzo di riferimento https://comune-re.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=FINA_001), secondo le indicazioni di cui al "Manuale - Dichiarazione ex art. 3, comma 7, L. 136-2010".

Il committente non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

La fattura elettronica dovrà essere inviata secondo le modalità indicate ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e dovrà essere intestata a: Comune di Reggio nell'Emilia, Piazza Prampolini n. 1 - 42121 Reggio Emilia, C.F./P.Iva 00145920351, Codice Unico Ufficio IPA 3G5MNG.

La fattura elettronica dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti riferimenti:

- Numero e data della Determinazione Dirigenziale di affidamento,
- Codice identificativo di Gara (CIG),

L'indicazione nella Fattura Elettronica del numero e della data della Determinazione Dirigenziale di Impegno di spesa e del Codice CIG è obbligatoria. Nel caso in cui uno dei suddetti dati non venga indicato, la Fattura Elettronica sarà considerata incompleta e potrà essere respinta al mittente che dovrà procedere a correggerla/integrarla e ad inviarla nuovamente.

Nella Fattura Elettronica andrà indicato nella Sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura/Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti). Nel caso l'affidatario non sia soggetto allo Split Payment sarà indispensabile, al momento dell'invio tramite il Sistema di Intermediazione (SDI) della Fattura Elettronica, allegare apposita dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante ove siano indicate le motivazioni normative a giustificazione dell'esigibilità immediata.

Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutto quanto previsto dai Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici, sottoscritto tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o concessionari di opere e servizi pubblici e Prefettura, che qui si intendono integralmente riportati, e di accettarne contenuto ed effetti.



Pantouflage

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di quanto disposto all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012), ossia che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, si evidenzia che l'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 precisa che *"[...] sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."*

Whistleblowing

L'affidatario prende atto dell'attivazione, da parte del committente, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing" (istituto introdotto nel nostro ordinamento giuridico dall'art.1, comma 51, L. 190/2012), espressione con la quale si fa riferimento al dipendente che segnala, con garanzia di riservatezza, agli organi legittimati ad intervenire, illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal committente, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici: <https://www.comune.re.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblowing>.

Il committente si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

Tutela della riservatezza e sicurezza dei dati personali

- L'affidatario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del committente.
- L'obbligo di cui al precedente punto sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
- Gli obblighi di cui ai punti precedenti non concerneranno i dati che saranno o diverranno di pubblico dominio.
- L'affidatario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponderà nei confronti del committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- L'affidatario potrà utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'appalto, solo previa autorizzazione del committente.
- In caso di inosservanza degli obblighi descritti, il committente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il fatto che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- L'affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'affidatario stesso ad altre gare e appalti, previa comunicazione al committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del committente attinente le procedure adottate dall'affidatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con il contratto.
- L'affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi del committente, né alcuna documentazione inerente ad essi, dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al committente stesso.

Accettazione ed effetti del contratto

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara sotto la propria responsabilità di:



- non trovarsi in alcuna condizione che costituisca causa di esclusione ai sensi degli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023;
- di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali necessari per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013;
- ritenere l'importo contrattuale congruo;
- non trovarsi in condizioni di generali incompatibilità tali da arrecare danno al committente o inficiare i principi di economicità, efficacia, tempestività, non discriminazione e parità di trattamento, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

Controversie

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie relative all'interpretazione del presente contratto che dovessero insorgere nel corso di validità dello stesso. Tutte quelle non definibili in via transattiva, saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente sarà il Tribunale di Reggio Emilia. Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

Previsioni legislative e regolamentari

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente richiesta di offerta, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Consenso del trattamento dei dati personali delle parti

Con la sottoscrizione, le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto.

Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate entro il termine stabilito per la presentazione dell'offerta, tramite email all'indirizzo: giorgia.malaguzzi@comune.re.it.

Allegati

Si allegano alla presente richiesta di offerta:

- Modello autodichiarazione possesso requisiti generali e morali ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023,
- Manuale - Dichiarazione ex art. 3, comma 7, L. 136-2010.

(Luogo e data)

Firma del ~~legale Rappresentante~~
*Procuratore speciale

A blue ink signature, appearing to read 'G. Torri', is written over a dark blue rectangular background.

GIANCARLO TORRI
04/08/2025 16:07:29

A solid grey rectangular stamp or seal located at the bottom of the signature block.

* Firma Digitale o Firma Autografa

(in caso di Firma Autografa, allegare scansione di un Documento d'Identità in corso di validità del firmatario)



**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016**

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune di Reggio Emilia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornire le informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali.

2. Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, cap 42121, tel. 0522/456111, indirizzo mail privacy@comune.re.it, indirizzo PEC comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it.

3. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n.1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail dpo@comune.re.it.

4. Responsabili del trattamento

Il Comune di Reggio Emilia potrà avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui è Titolare nominandoli Responsabili del trattamento. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento Europeo n. 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscriverà contratti che vincoleranno il Responsabile al Titolare per le attività inerenti il trattamento dei dati personali.

Per il trattamento in oggetto il Comune di Reggio Emilia non ha nominato Responsabili del trattamento.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati da personale del Comune di Reggio Emilia previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati in base alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

6. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: valutazione dell'offerta per la fornitura di cui all'oggetto della richiesta da parte dell'operatore economico e conseguenti procedure amministrative per l'eventuale affidamento della fornitura ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

7. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato dal Comune di Reggio Emilia per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento Europeo n. 679/2016 e pertanto non necessita del Suo consenso.

I Suoi dati personali saranno trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

8. Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. I Suoi dati personali non saranno oggetto di comunicazione.

9. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Unione Europea

I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

10. Periodo di conservazione

I Suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornirà di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risulteranno eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, verranno cancellati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

11. I Suoi diritti

Nella Sua qualità di interessato, Lei ha diritto di:

- accesso ai dati personali;
- ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
- opporsi al trattamento;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà contattare:

- il Titolare del trattamento dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, cap 42121, tel. 0522/456111, mail privacy@comune.re.it, PEC comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it;
- il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, cap 42121, indirizzo mail dpo@comune.re.it.

12. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate al punto 6. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di perfezionare il conferimento della fornitura oggetto della presente Richiesta di Offerta.